

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2297 DEL 13/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO DI DISPONIBILITÀ EX DGRV N. 549/2005 CON LA STRUTTURA EXTRAOSPEDALIERA DI CHIRURGIA POLIAMBULATORIO SAN GAETANO SRL, SEDE DI THIENE. BIENNIO 2025-2026.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2369/24

Il Direttore ad Interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore ad Interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 2501 del 6/08/2004 e n. 549 del 25/02/2005, in attuazione della L.R. n. 22/2002, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza e specialistica ambulatoriale, in particolare per l'area della c.d. chirurgia ambulatoriale, dividendole, a seconda della complessità strutturale, tecnologica ed organizzativa in "ambulatori chirurgici" e "ambulatori chirurgici con sala chirurgica";
- la citata D.G.R.V. n. 2501/2004 ha altresì individuato una terza tipologia di struttura, denominata "struttura extraospedaliera di chirurgia", che eroga prestazioni di chirurgia, non in regime di ricovero, con caratteristiche intermedie tra l'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day surgery;
- la "struttura extraospedaliera di chirurgia" definita anche come "Struttura ambulatoriale dotata di sala operatoria", organizzata per effettuare procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, le quali comportano la somministrazione di anestesia locale, plessica, loco-regionale, generale, con il coinvolgimento diretto dell'anestesista oltre a garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura, deve formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero e che consenta alla struttura extraospedaliera, tramite il proprio medico anestesista, l'utilizzo di farmaci di categoria H;
- la citata D.G.R.V. n. 549/2005 specifica che "Per quanto concerne l'eventuale utilizzo dei farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia presso le due tipologie di strutture di chirurgia ambulatoriale (ambulatorio con sala chirurgica e struttura extraospedaliera di chirurgia), si ritiene di introdurre, quale requisito minimo specifico per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle stesse, in aggiunta a quelli previsti dal gruppo di lavoro, la sussistenza di un accordo formalizzato con una struttura di ricovero per acuti che consenta all'ambulatorio stesso, per il tramite del proprio medico anestesista, l'accesso ai farmaci di cui trattasi. Tale accordo dovrà specificare le singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci stessi, prevedendo adeguati registri di carico e scarico, o comunque strumenti tali da garantire in qualsiasi momento la rintracciabilità dei dati sull'utilizzo di detti farmaci e le relative responsabilità";
- il corrispettivo annuo a carico della struttura per la disponibilità all'accoglimento di pazienti presso una struttura di ricovero per acuti, è stato definito come da indicazione delle circolari regionali n. 559122/2005 e 687044/2007, che stabiliscono un range di importo minimo - massimo compreso tra € 6.000,00 e € 12.000,00 + IVA derogabile, calcolato in base al carico dei pazienti presunto, periodicamente rivalutato in relazione all'effettivo utilizzo del servizio; alla struttura sarà addebitato anche il costo degli eventuali farmaci in fascia H richiesti, maggiorato di una percentuale del 5% per spese generali oltre a IVA;
- con deliberazione n. 1057 del 07/06/2024 questa Azienda ha approvato per l'anno 2024 l'accordo di disponibilità con la Società "Poliambulatorio San Gaetano srl", sede di Thiene;
- con nota agli atti del 19/11/2024, il Direttore Generale ha dato indicazioni per il rinnovo o la stipula di un nuovo accordo, oggetto del presente provvedimento, con durata biennale e definizione della quota annuale a € 10.000,00 + IVA;
- con nota prot. n. 101393 del 13/11/2024, il Poliambulatorio San Gaetano srl., in possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di Struttura Extraospedaliera di Chirurgia, ha chiesto il

rinnovo dell'accordo di disponibilità ex D.G.R.V. n. 549/2005 per il biennio 2025-2026;

- con nota del 03/12/2024 agli atti, il Direttore Medico dell'Ospedale di Santorso e il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale hanno espresso parere favorevole alla richiesta di rinnovo.

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore ad Interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il biennio 2025-2026, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Società Poliambulatorio San Gaetano srl, sede di Thiene, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- prevedere un'entrata di € 10.000,00 più IVA, relativa all'anno 2025, e di € 10.000,00 più IVA, relativa all'anno 2026, oltre a eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il biennio 2025-2026, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con la Società Poliambulatorio San Gaetano srl, sede di Thiene, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere un'entrata di € 20.000,00 + IVA, oltre a eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda, al conto del Bilancio Economico n. AA1090000 "Altri proventi diversi", di cui € 10.000,00 più IVA per l'esercizio 2025 e € 10.000,00 + IVA per l'esercizio 2026;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L. vo 14/03/13 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	ACCORDO DI DISPONIBILITA' EX D.G.R.V. N. 549/05 TRA LA	
	STRUTTURA EXTRAOSPEALIERA DI CHIRURGIA	
	POLIAMBULATORIO SAN GAETANO s.r.l. E L'AZIENDA ULSS	
	n°7 PEDEMONTANA.	
	TRA	
	l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, con sede in Bassano del Grappa, Via dei Lotti	
	40, codice fiscale e P.IVA n. 00913430245, per brevità di seguito denominata	
	Azienda, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso	
	il 4/05/1967,	
	E	
	Il Poliambulatorio San Gaetano srl, con sede legale in Via Milano n. 2 –	
	36016 Thiene (VI), e sede operativa in Via Val Cismon n. 33/A – 36016	
	Thiene (VI), Codice Fiscale/Partita IVA 03207300249, nella persona del	
	legale rappresentante ing. Lamberto Zancan, nato a Calvene (VI) il	
	14/04/1951.	
	PREMESSO CHE	
	- in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del D.L.vo	
	30.12.1992 n. 502 s.m.i. e dal D.P.R. 14.1.1997 in materia di requisiti	
	strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività	
	sanitarie, la Regione Veneto con la L.R. n. 22/2002 ha disciplinato la materia	
	dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e	
	socio –sanitarie;	
	- la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha provveduto alla classificazione delle	
	strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistiche ambulatoriale e	
	approvato il Manuale di attuazione della L.R. n. 22/02 contenente norme in	
	1	

					materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociali;	
	-	detta classificazione ha contemplato l'area della chirurgia ambulatoriale che				
		concerne l'effettuazione, a livello ambulatoriale, di procedure diagnostiche				
		invasive e/o interventi chirurgici praticabili senza ricovero e che in tale ambito				
		sono state individuate e definite due tipologie di strutture (gli "ambulatori				
		chirurgici" e "gli ambulatori chirurgici con sala chirurgica");				
	-	la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha altresì individuato una terza tipologia di				
		struttura che eroga prestazioni di chirurgia non in regime di ricovero con				
		caratteristiche strutturali, tecnologiche ed organizzative intermedie tra				
		l'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day				
		surgery, rinviando ad apposito tavolo tecnico il compito di definirne i contenuti				
		sia in termini di definizione che di requisiti;				
	-	con D.G.R.V. n. 549 del 25.2.2005 è stato, quindi, successivamente approvato il				
		documento elaborato dal gruppo tecnico che individua e definisce la terza				
		tipologia di struttura denominata "Struttura Extraospedaliera di Chirurgia";				
	-	la "Struttura Extraospedaliera di Chirurgia", così come l' "Ambulatorio				
		chirurgico con sala chirurgica", oltre a garantire la reperibilità di un medico per				
		la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura,				
		deve:				
		• formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per				
		acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti				
		che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;				
		• formalizzare un accordo con una struttura di ricovero per acuti che consenta				
		alla Struttura Extraospedaliera, tramite il proprio medico anestesista,				
		l'utilizzo di farmaci di categoria H;				
						2

	- con circolare prot. n. 559112/500800 del 4.8.2005 la Regione Veneto ha	
	indicato alcuni elementi che l'accordo deve necessariamente avere e ha	
	precisato:	
	che l'accordo ha la finalità di garantire al paziente, che ha subito un	
	intervento presso la Struttura Extraospedaliera, la prosecuzione	
	dell'assistenza sanitaria in una struttura a priori identificata (evitando così	
	una difficoltosa ricerca di un istituto disponibile) qualora venga ravvisata	
	la necessita di prolungarne l'osservazione per sopravvenute complicanze	
	che non rendono possibile il rientro o la permanenza del paziente al	
	proprio domicilio;	
	che in linea generale nessun onere aggiuntivo conseguente ad esiti	
	dell'attività chirurgica ambulatoriale potrà in alcun caso essere posto a	
	carico del Servizio Sanitario Regionale;	
	- con nota prot. n. 101393 del 13/11/2024, il Poliambulatorio San Gaetano srl., in	
	possesto dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di Struttura Extraospedaliera	
	di Chirurgia, ha chiesto il rinnovo dell'accordo di disponibilità ex D.G.R.V. n.	
	549/2005 per il biennio 2025-2026;	
	- la distanza chilometrica tra il Presidio ospedaliero di rete di Santorso	
	dell'Azienda ULSS n°7 Pedemontana e la Struttura Extraospedaliera	
	Poliambulatorio San Gaetano consente un tempo di percorrenza non è superiore	
	a 60 minuti;	
	- La Struttura Privata è assicurata, per il periodo di durata del presente accordo,	
	per la responsabilità civile verso terzi e occupati con la Compagnia Generali	
	(Agenzia di Assicurazioni Studio Romagna Broker) con il seguente massimale	
	Euro 5.000.000,00 € primo rischio per ogni sinistro.	
		3

	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - Oggetto e finalità	
	L'Azienda ULSS n°7 Pedemontana si obbliga ad accogliere presso il Presidio	
	ospedaliero di rete di Santorso il paziente della Struttura Sanitaria Poliambulatorio	
	San Gaetano s.r.l. – riconosciuto Struttura Extraospedaliera di chirurgia e come in	
	premessa individuato (d'ora in poi Struttura Extraospedaliera) - che entro le 48 ore	
	successive all'intervento presenti complicazioni e/o evoluzioni cliniche tali da	
	rendersi necessario il ricovero, e alla fornitura su richiesta di farmaci di categoria H.	
	ART. 2 - Accoglienza	
	L'accoglienza è attivata entro le 48 ore dall'intervento, su richiesta della Struttura	
	Extraospedaliera, nei casi sia necessario prolungare l'osservazione per	
	sopravvenute complicate che non rendono possibile il rientro del paziente a	
	domicilio ovvero nei casi in cui il paziente, già rientrato al domicilio, necessiti	
	subito di ulteriori cure collegate all'intervento entro il medesimo arco temporale di	
	48 ore.	
	In entrambi i casi la Struttura Extraospedaliera dovrà farsi carico di organizzare a	
	sue spese il trasferimento del paziente, assicurando la presenza di un proprio	
	medico nella fase di stabilizzazione ed una assistenza sanitaria adeguata al caso	
	nella fase di trasporto al Presidio ospedaliero.	
	In nessun caso di necessità di osservazione prolungata il trasferimento del paziente	
	potrà avvenire utilizzando i mezzi del SUEM 118.	
	Art. 3 - Accoglienza in caso di urgenza ed emergenza	
	Le funzioni e le prerogative del servizio SUEM 118 competente per territorio	
	restano garantite esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza occorsi entro	
	le 48 ore successive all'intervento.	
		4

	Il servizio SUEM 118 dovrà essere in ogni caso informato del presente accordo a cura della Struttura Extraospedaliera.	
	Art. 4 - Il medico inviante e consenso informato	
	Il medico inviante dovrà restare sempre a disposizione dei colleghi del Presidio Ospedaliero per le necessità del caso.	
	La richiesta di ricovero del medico inviante dovrà essere corredata di tutta la documentazione sanitaria, ivi compreso il consenso informato del paziente all'intervento, nonché di dettagliata relazione clinica in ordine all'intervento subito dal paziente, alle cure prestate e alle complicazioni e/o evoluzioni cliniche a causa delle quali viene richiesto il ricovero.	
	L'informativa al paziente e il relativo consenso informato rilasciato alla Struttura Extraospedaliera dal proprio paziente prima dell'intervento dovranno dare atto della conoscenza da parte di quest'ultimo del presente accordo e del relativo contenuto.	
	Art. 5 - Percorso operativo di accesso	
	L'accesso del paziente della Struttura Extraospedaliera che ha subito l'intervento chirurgico avviene sempre attraverso l'UOC di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero, la quale applicherà i propri protocolli.	
	Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente (che presuppone la conseguente individuazione della/e Struttura/e Complessa/e del Presidio Ospedaliero da coinvolgere) deciderà, di volta in volta, il Dirigente Medico del Pronto Soccorso che ha in carico il paziente.	
	Le dimissioni del paziente saranno invece stabilite dal Direttore della Struttura Complessa cui il paziente è stato inviato per il ricovero.	
	In deroga a quanto previsto dall'art. 10, cpv. 3, allo scadere dei primi sei mesi di applicazione del presente accordo, il percorso operativo di accesso potrà essere	
		5

	modificato dall’Azienda ULSS n°7 Pedemontana, a suo insindacabile giudizio,	
	previa comunicazione alla Struttura Extraospedaliera. Quanto sopra sulla base di	
	una valutazione discrezionale dei primi sei mesi di monitoraggio che dovessero	
	rendere opportuna la modifica del percorso.	
	Art. 6 - Accesso ai farmaci di classe H	
	L’Azienda ULSS 7 Pedemontana consente alla Struttura Extraospedaliera di	
	accedere, tramite il proprio medico anestesista, ovvero tramite il Direttore Sanitario	
	della Struttura Extraospedaliera, ai farmaci di classe H inclusi nel Prontuario	
	Terapeutico Aziendale (PTA) adottato dall’Azienda ULSS n°7 Pedemontana.	
	La Struttura Extraospedaliera a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:	
	1. deposito per farmaci e presidi medico chirurgici;	
	2. vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli	
	stupefacenti;	
	3. arredi e attrezzature per deposito e conservazione dei medicinali, dei	
	dispositivi medici, materiale di medicazione e altri materiali di competenza;	
	4. temperatura interna invernale ed estiva di 20 – 25 gradi;	
	La Struttura Extraospedaliera individua il responsabile del proprio armadio	
	farmaceutico nella persona del proprio Direttore Sanitario <i>pro-tempore</i> .	
	Art. 7 - Modalità di accesso ai farmaci di classe H	
	Ai fini dell’individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di	
	trasferimento ed utilizzo dei farmaci di classe H compresi nel Prontuario	
	Farmaceutico Aziendale (PTA) per la somministrazione dell’anestesia e per	
	garantire l’esecuzione in sicurezza delle procedure effettuate, dovrà essere utilizzata	
	la modulistica e il registro di seguito riportati:	
	- Bollettario numerato per l’approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. n.	
		6

	309/1990);	
	- Registro carico e scarico stupefacenti dal Direttore Sanitario dell’Azienda	
	ULSS n°7 Pedemontana o suo delegato;	
	La modulistica e il registro saranno forniti dell’UOC Assistenza Farmaceutica	
	Territoriale dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana alla Struttura Extraospedaliera che	
	dovrà sorvegliare sulla regolare tenuta dei medesimi tramite il proprio Direttore	
	Sanitario.	
	Art. 8 Rapporti economici	
	1. La Struttura Extraospedaliera riconoscerà all’Azienda ULSS n°7 Pedemontana	
	per la semplice disponibilità all’accoglimento dei pazienti la somma relativa	
	all’anno 2025 di Euro 10.000,00.=, oltre IVA, e la somma relativa all’anno	
	2026 di Euro 10.000,00.=, oltre IVA, da versarsi al momento della stipula del	
	presente accordo.	
	In relazione all’utilizzo effettivo dell’accordo detto importo potrà essere	
	oggetto di annuale rivalutazione ad insindacabile giudizio dell’Azienda ULSS	
	n°7 Pedemontana entro i limiti di minimo e massimo previsti dalla Regione	
	Veneto.	
	2. La Struttura Extraospedaliera riconoscerà all’Azienda ULSS n°7 Pedemontana	
	per ogni eventuale ricovero la tariffa intera del DRG prodotto e per ogni	
	eventuale prestazione ambulatoriale la tariffa prevista dal Nomenclatore	
	Tariffario delle prestazioni specialistiche vigente al momento dell’erogazione.	
	3. L’eventuale ricovero potrà avvenire, su richiesta, anche in regime di “solvente	
	in proprio”, con oneri sempre oggetto di fatturazione nei confronti della	
	Struttura Extraospedaliera, alle tariffe vigenti.	
	4. L’UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale provvederà con cadenza	
	7	

	semestrale a trasmettere al proprio Servizio Economico-Finanziario elenco dei	
	farmaci di classe H e relativo costo comprensivo di IVA, forniti a alla Struttura	
	Extraospedaliera.	
	Il Servizio Economico-Finanziario provvederà, quindi, con cadenza semestrale,	
	a fatturare direttamente alla Struttura Extraospedaliera la fornitura di cui sopra,	
	al costo di acquisto finale dei farmaci ceduti incrementato della percentuale del	
	5% per la remunerazione dei costi di gestione, secondo la circolare della	
	Regione Veneto prot. n. 559112/500800 del 04/08/2005, con assoggettamento	
	all'IVA dovuta per norma.	
	ART. 9 Clausola risolutiva espressa	
	Il presente accordo è risolto nel caso che anche una sola delle obbligazioni a carico	
	delle parti non sia adempiuta secondo le modalità previste.	
	La risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. si verificherà quando la parte che ha	
	interesse comunicherà all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r., che intende	
	avvalersi della clausola risolutiva espressa.	
	ART. 10 Validità	
	Il presente accordo ha validità dal 01.01.2025 e verrà a scadere 31.12.2026.	
	Esso può essere rinnovato su richiesta della parte interessata da inviarsi prima della	
	naturale scadenza, tramite PEC o con lettera raccomandata a.r..	
	A richiesta anche di una sola delle parti, da farsi tramite PEC o a mezzo lettera	
	raccomandata a.r., il presente accordo potrà essere sottoposto a verifica e	
	rivalutazione dopo un periodo minimo di sei mesi di applicazione sulla base del	
	carico di lavoro occorso e sulla organizzazione complessiva del rapporto.	
	ART. 11 Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	8	

scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

ART. 12 Registrazione ed imposta di bollo.

Il presente contratto:

- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente;
- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e successive modifiche.

Letto confermato e sottoscritto.

Bassano del Grappa, li _____

Per la Società

Per l'Azienda Sanitaria

Poliambulatorio San Gaetano s.r.l.

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Lamberto Zancan)

(dott. Carlo Bramezza)